



07/08/2012

Sentenza del TAR per passo carrabile a Minori

Con sentenza 1401/2012 la sezione IIa del TAR Campania di Salerno (presidente Esposito, relatore Durante) ha accolto la tesi dell'avv. Giovanni Maria di Lieto che ricorreva, per conto di un suo cliente, contro il diniego di voltura di permesso per passo carrabile espresso dal Comune di Minori (comando Polizia urbana), ritenendolo illegittimo. Per passo carrabile si intende il passaggio veicolare da un'area pubblica ad una privata e viceversa, per il quale si corrisponde un canone all'ente Comune che appaga la concessione. Nel caso trattato dall'avv. di Lieto si prospettava la voltura a terzi (per lo stesso garage) di un permesso di passo carrabile concesso il 1995, a seguito sopralluogo del 20.03.93; voltura negata il 23.02.12 dalla Polizia locale perchè catastalmente il locale per cui è richiesto il carrabile è accatastato con C2 e non come C6 e il 30.3.12 l'ufficio Finanze del Comune si univa al diniego della Polizia in quanto "il rilascio non è conforme al vigente codice della strada". L'avvocato di Lieto ricorrevva perchè il diniego non motiva sulle ragioni- perchè la voltura non poteva essere negata mantenendo il richiedente gli stessi requisiti- perchè bisognava prima annullare la concessione originaria e poi veniva eventualmente il resto- perchè il locale è idoneo- perchè non è una nuova richiesta ma un rinnovo con voltura. La questione riguarda anche buona parte dei facenti richiesta. A nostro parere il Comune ed il Comando di Polizia dovrebbero preoccuparsi di controllare quanti usufruiscono del servizio e se pagano le dovute tasse di concessione ed il dovuto canone alle casse comunali: sembra che siano pochissimi gaspare apicella